(N. 309)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(PELLA)

col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

e col Ministro delle Finanze
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Sostituzione della tabella *C* annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa.

ONOREVOLI SENATORI. — La tabella *C*, annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, elenca in 49 classi, i generi di prodotti o merci, agli effetti del campo di protezione dei brevetti per marchi d'impresa.

Peraltro, nella pratica applicazione di tale tabella, quest'ultima non si è dimostrata, fin qui, scevra di inesattezze e lacune, per cui il normale lavoro amministrativo di esame delle domande di brevetti per machio ne è risultato alquanto ostacolato, a causa d'incertezze nella assegnazione dei singoli prodotti alle diverse classi, incertezze che hanno dato luogo, talvolta, anche a lunghi e polemici carteggi con i richiedenti i brevetti di cui sopra.

Com'è noto, l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, sedente a Berna, che provvede alla registrazione inter-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

nazionale dei marchi, ha, da tempo, stabilito una classificazione di prodotti, frutto di lunghi e scrupolosi lavori da parte di competenti Commissioni, la quale, offrendo serie garanzie di completezza e di precisione, è già stata adottata da diversi Paesi europei ed extra-europei, quali la Gran Bretagna, l'Egitto, l'Iran, l'Iracq, l'Irlanda, lo Stato d'Israele, la Nuova Zelanda, il Pakistan, il Portogallo.

L'anzidetta classifica, che si compone di 34 classi, è completata da un lungo repertorio di prodotti, elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascun prodotto, della classe cui esso va assegnato; ciò serve ad impedire qualsiasi confusione od incertezza nei riguardi dell'assegnazione dei prodotti alle classi.

Con l'unito disegno di legge, che consta di un articolo unico, si provvede all'adozione dell'anzidetta classificazione dell'Ufficio internazionale di Berna, sostituendola a quella attualmente in vigore.

Alla opportunità della sostituzione, per le ragioni sopra esposte, devesi aggiungere la urgente necessità derivante dai motivi che seguono.

La Commissione mista italo-francese, prevista dagli Accordi firmati a Roma il 29 maggio 1948 fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale, e ratificati con legge 18 luglio 1949, n. 752, nella sessione tenutasi a Parigi il 21 dicembre 1950 ha convenuto di adottare, nel quadro del deposito e della registrazione dei marchi nei due Paesi, il principio che il marchio di fabbrica e di commercio, regolarmente depositato e registrato in uno degli anzidetti due Paesi, sia protetto *telle-quelle* nel territorio dell'altro.

Dall'Accordo in parola, ratificato dall'Italia con legge 26 dicembre 1951, n. 1717, consegue l'evidente necessità dell'adozione, da parte dei due Paesi, di una comune classificazione ufficiale dei prodotti, cosicchè il campo della protezione del marchio, nei riguardi di questi ultimi, risulti uniforme.

Tale necessità, del resto, venne subito avvertita nella stessa riunione di Parigi del 21 dicembre 1950, dalle Delegazioni italiana e francese, le quali convennero, altresì, di proporre ai loro Governi l'adozione nel più breve tempo possibile, della surrichiamata classifica di Berna; e si trovarono d'accordo in una successiva riunione, sulla necessità dell'applicazione di tale classifica al momento dell'entrata in vigore del cennato Accordo concluso il 21 dicembre 1950.

Da parte della Francia si è già provveduto, di recente, all'adozione della classifica in parola.

Per quanto riguarda l'aspetto formale dell'allegato provvedimento, di evidente natura regolamentare, si osserva che la necessità di far ricorso ad una legge è dovuta al fatto che il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ha natura legislativa, essendo stato promulgato in esecuzione della delega conferita al Governo col regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella *C* annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 è sostituita dalla tabella annessa.

TABELLA *C*

CLASSIFICAZIONE DEI GENERI DI PRODOTTI O MERCI

(Le parti dei prodotti e delle merci elencati nella presente tabella si intendono compresi nella stessa classe cui appartiene il prodotto o la merce a meno che non siano indicati nella tabella come voce a sè stante)

1. – Prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticultura, la silvicoltura;
concimi per terreni (naturali e artificiali);
preparati estintori;
tempere e preparati chimici per la saldatura;
prodotti chimici per conservare gli alimenti;
materie per la concia;
sostanze adesive per l'industria.

2. – Colori, vernici, lacche;
materie preservative contro la ruggine e contro il deterioramento del legno;
materie tintorie;
mordenti;
resine;
metalli in fogli e in polvere per pittori e decoratori.

3. – Preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato;
preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare;
saponi;
profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici.

4. – Olii e grassi industriali (esclusi gli olii e grassi commestibili e gli olii essenziali);
lubrificanti;
preparati per agglomerare la polvere;
preparati combustibili (comprese le essenze per motori) e materie illuminanti;
ceri, candele, lumini da notte e lucignoli.

5. – Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici;
prodotti dietetici per fanciulli e ammalati;
impiastri, materiale di medicazione;

materie per piombare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti;
preparati per distruggere erbacce ed animali nocivi.

6. – Metalli comuni, grezzi e semilavorati, e loro leghe;
ancore, incudini, campane, materiali da costruzione laminati e fusi;
rotaie e altri materiali metallici per le ferrovie;
catene (escluse le catene motrici per veicoli);
cavi e fili metallici non elettrici;
serrami;
tubi metallici;
casseforti e cassette;
sfere d'acciaio;
ferri per cavallo;
chiodi e viti;
altri prodotti in metallo (non prezioso) non compresi in altre classi;
minerali.

7. – Macchine e macchine utensili;
motori (eccetto che per veicoli);
accoppiamenti e cinghie di trasmissione (eccetto che per veicoli);
grandi strumenti per l'agricoltura;
incubatrici.

8. – Utensili e strumenti a mano;
coltelleria, forchette e cucchiai;
armi bianche.

9. – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici (compresa la radio), fotografici, cinematografici, ottici, di peso, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento;
apparecchi automatici funzionanti con l'introduzione d'una moneta o d'un gettone;
macchine parlanti;
registratori di cassa, macchine calcolatrici;
apparecchi estintori.

10. – Strumenti e apparecchi di chirurgia, di medicina, di odontoiatria e di veterinaria (compresi gli arti, gli occhi e i denti artificiali).

11. – Impianti d'illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccazione, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e sanitari;

12. – Veicoli;
apparecchi di locomozione per terra, per aria e per acqua.

13. – Armi da fuoco;
munizioni e proiettili;
sostanze esplosive;
fuochi d'artifizio.

14. – Metalli preziosi, leghe e oggetti fabbricati con tali materie o placcati (eccetto coltelleria, forchette e cucchiai);
gioielleria, pietre preziose;
orologeria e altri strumenti cronometrici.

15. – Strumenti di musica (ad eccezione delle macchine parlanti e degli apparecchi radio).

16. – Carta e articoli di carta, cartone e articoli di cartone;
stampati, giornali e periodici, libri;
articoli per rilegature;
fotografie;
oggetti di cancelleria, materie adesive (per la cancelleria);
materiali per artisti, pennelli per pittori;
macchine da scrivere e articoli per ufficio (eccetto i mobili);
materiale d'istruzione o d'insegnamento (eccetto gli apparecchi);
carte da gioco;
caratteri da stampa;
stampi tipografici.

17. – Guttaperca, gomma elastica, balata e succedanei, oggetti fabbricati con tali materie non compresi in altre classi;
materiali per la calafatura, lo stoppamento e l'isolamento;
amianto, mica e loro prodotti;
tubi flessibili non metallici.

18. – Cuoio e imitazioni del cuoio, articoli fabbricati con tali materie non compresi in altre classi;
pelli;
bauli e valigie;
ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni;
fruste, finimenti e selleria.

19. – Materiali da costruzione, pietre naturali e artificiali, cemento, calce, calcina, gesso e rena;
tubi di pietra o di cemento;
prodotti per la costruzione delle strade;
asfalto, pece e bitume;
case trasportabili;

monumenti in pietra;
camini.

20. – Mobili, specchi, cornici;
articoli (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, osso di balena, tartaruga, ambra, madreperla, schiuma di mare, celluloide e surrogati di tali materie.

21. – Piccoli utensili e recipienti portatili per uso domestico e per la cucina (non in metalli preziosi o in placcato);
pettini e spugne;
spazzole (eccetto i pennelli);
materiali per la fabbricazione di spazzole;
strumenti e materiale di pulitura;
paglia di ferro;
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

22. – Corde, spaghi, reti, tende, copertoni, vele, sacchi;
materie per imbottitura (crino, capoc, piume, alghe di mare ecc.);
materie fibrose grezze per la tessitura.

23. – Fili.

24. – Tessuti;
coperte da letto e da tavola;
articoli tessili non compresi in altre classi.

25. – Articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole.

26. – Merletti e ricami, nastri e lacci;
bottoni, bottoni automatici, uncinetti e occhielli, spilli e aghi;
fiori artificiali.

27. – Tappeti, stoini, stuoie, linoleum e altri prodotti per coprire i pavimenti;
tappezzeria (eccetto in tessuto).

28. – Giuochi, giocattoli;
articoli per la ginnastica e per lo sport (esclusi gli articoli di vestiario);
ornamenti e decorazioni per alberi di Natale.

29. – Carne, pesce, pollame e cacciagione;
estratti di carne;
frutta e legumi conservati, essiccati e cotti;
gelatine, confetture;
uova, latte e altri prodotti di latteria;
olii e grassi commestibili;
conserve, alimenti in salamoia.

30. – Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè;
farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili;
miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per lievitare;
sale, mostarda;
pepe, aceto, salse;
spezie;
ghiaccio.

31. – Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi;
animali vivi;
frutta e legumi freschi;
semi, piante vive e fiori naturali;
sostanze alimentari per gli animali;
malto.

32. – Birra;
acque minerali e gassose e altre bevande non alcooliche;
sciroppi e altri preparati per fare bevande.

33. – Vini, spiriti e liquori.

34. – Tabacco grezzo e lavorato;
articoli per fumatori;
fiammiferi.